

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1753}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SOBRERO, ARMELLA, BONIFAZI, CARLOTTO, COSTA,
GASCO, GORIA, MANFREDI GIUSEPPE, MARTINO,
MAZZOLA, ROBALDO, VINEIS, PERANTUONO, MIRATE**

Presentata il 29 settembre 1977

Modifica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, riguarda in particolare la disciplina della denominazione di origine « controllata e garantita » stabilita dalla nostra legge di tutela. Sinora tale disciplina, che comporta l'imbottigliamento obbligatorio dei vini così classificati e l'apposizione di un contrassegno di Stato applicato sui contenitori in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso, non è ancora in atto.

Le difficoltà per la sua attuazione sono insite nel terzo comma dell'articolo 7 nel quale era stato indicato il prezzo di ciascun contrassegno in misura non superiore a lire 3 per litro. Tale limite probabilmente era valido ed accettabile nel 1963 quando la legge di tutela era stata emanata.

Oggi il Poligrafico dello Stato più volte al riguardo interpellato ha espresso dubbi fondati sulla possibilità di realizzare a tali condizioni i contrassegni in questione.

Per la denominazione di origine « controllata e garantita » si è dunque pervenuti ad una situazione di stallo: e ciò in contrasto con le attese di numerosi produttori dei vini più rinomati del nostro paese. Da un paio d'anni le zone del Barolo e del Barbaresco attendono infatti una decisione; ora si stanno aggiungendo quelle del Brunello di Montalcino e del Vino Nobile di Montepulciano sulla cui superiore disciplina si è espresso favorevolmente il Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine dei vini. Sembra che anche altri vini di particolare pregio aspirino nei prossimi tempi alla stessa classificazione, ma

il tutto sarebbe vanificato se ai riconoscimenti richiesti e ottenuti non conseguisse l'applicazione della disciplina.

Perché ciò possa avvenire occorre dunque modificare il terzo comma dell'articolo 7 dianzi menzionato, stabilendo che il prezzo del contrassegno sia valutato in base al suo reale costo di stampa e periodicamente aggiornato.

Si propone pertanto che, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di

concerto con i Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle finanze e del tesoro, venga precisato con decreto il costo del contrassegno per ogni vino a denominazione di origine controllata e garantita a valere per due annate. In tal modo diverrà conseguenziale l'adozione del previsto decreto del Presidente della Repubblica, pure previsto nello stesso comma, con il quale debbono essere stabilite le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, saranno stabilite le altre caratteristiche nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni, il cui costo sarà stabilito, ogni due anni, nel suo limite massimo con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti i predetti Ministri e il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto saranno indicati gli enti cui potrà essere dato l'incarico della distribuzione dei contrassegni medesimi ».